

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

*Regione Liguria*

e

*Corte di Appello di Genova*

e

*Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova*

*"Assegnazione temporanea del personale della Regione Liguria presso gli Uffici giudiziari del distretto  
de/la Corte di Appello di Genova"*

## VISTI

L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23- bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

## CONSIDERA TO

il carattere peculiare del territorio e la difficoltà di mobilità che lo caratterizzano che non incentivano il trasferimento da parte del personale vincitore di concorso pubblico nazionale, nonostante un territorio a forte connotazione commerciale con forte rilevanza sul piano economico- finanziario e del mercato del lavoro;

che tale situazione può determinare ripercussioni sul sistema socio-economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto regionale, e di conseguenza sul sistema occupazionale e in generale sulla competitività del territorio regionale, in considerazione della scarsità delle risorse umane deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione giudiziaria;

che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze intende potenziare la formazione professionale del personale dipendente anche nel settore dell'edilizia giudiziaria, aspetto particolarmente critico nello svolgimento delle funzioni ordinarie degli uffici giudiziari,

e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;

che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;

che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;

che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari del territorio regionale, potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

#### **PREMESSO**

che il Presidente della Corte d' Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Genova hanno proposto alla Regione Liguria un progetto di convenzione per l'assegnazione di personale amministrativo a sostegno degli Uffici Giudiziari della Liguria;

che la Regione, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale nella Liguria;

che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari rappresenta anche una occasione di arricchimento professionale;

#### **RITENUTO**

che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;

---

che la Regione, quale ente esponentiale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;

che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

TUTTO CIO PREMESSO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

**Art.1**

*(Oggetto dell'intesa)*

Il Ministero della Giustizia, la Corte d' Appello di Genova, la Procura Generale presso la Corte d' Appello di Genova e la Regione manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

**Art. 2**

*(Modalità di attuazione)*

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea di proprio personale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari.

I progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla competente Direzione regionale per il tramite della Corte d' Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della Giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Il personale regionale, appartenente alle categorie indicate nei progetti, sarà individuato dalla Regione.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura della Regione, inoltre, assicurarsi che il suddetto personale sia regolarmente contrattualizzato ed in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale selezionato e l'indicazione dei compiti di ciascuna unità in un'apposita "scheda di progetto" saranno comunicati dalla Regione alla Corte d' Appello ed alla Procura Generale che provvederanno all'assegnazione presso gli uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto, coinvolti nei progetti in questione.

### **Art. 3**

#### *(Gestione del personale)*

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 2, non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

La responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via inderogabile ed esclusiva, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Regione e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla competente Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

La necessità di straordinario dovrà essere preventivamente concordata dalla struttura giudiziaria con la competente Direzione regionale di assegnazione del dipendente per la sua autorizzazione, nei limiti delle delle corrispondenti risorse economiche assegnate alla stessa a tale istituto e per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso. Il lavoro straordinario sarà comunque limitato a casi assolutamente eccezionali.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il dipendente deve effettuare un'apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto e la pertinente certificazione medica all'Ufficio giudiziario.

L'Ufficio giudiziario deve tempestivamente informare la competente Direzione regionale di assegnazione del dipendente, inviando la documentazione dell'accaduto, anche al fine degli adempimenti per la denuncia all'INAIL.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d' Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione alla Regione - nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d' Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Il personale regionale interessato, in accordo con la struttura giudiziaria di riferimento, potrà svolgere la suddetta attività anche presso la sede regionale di assegnazione. In questo ultimo caso la gestione del rapporto di lavoro rimarrà interamente in capo a Regione.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

#### **Art. 4**

##### *(Oneri economici)*

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l'Ufficio Giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario o il Responsabile del progetto invieranno al competente Ufficio regionale, sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 5**

*(Formazione)*

La Corte d' Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

#### **Art. 6**

*(Privacy e riservatezza)*

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e m.i., e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno in forma scritta.

#### **Art. 7**

*(Durata dell'assegnazione)*

Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di 12 mesi, non automaticamente rinnovabile.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

#### **Art. 8**

*(Decorrenza e durata)*

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 24 mesi, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

## Art. 9

(Clausole essenziali)

Costituiscono cause di scioglimento del rapporto tra le parti:

1. l'individuazione, da parte del Ministero della Giustizia, di nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti l'esecuzione dei progetti di cui all'art. 2 finalizzati al supporto all'attività degli Uffici Giudiziari;
2. il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della presente intesa;
3. la comunicazione, da parte del Ministero della Giustizia, dell'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto, è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi forma di indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore della Regione.

Viene altresì esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli Uffici Giudiziari e del Ministero della Giustizia sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso dei dati. Qualsiasi forma di responsabilità diretta e/o indiretta dell'Amministrazione giudiziaria è esclusa rispetto a qualunque pretesa eventualmente avanzata dalla Regione in relazione alle attività oggetto della presente intesa.


È esclusa la possibilità di rivalsa da parte della Regione nei confronti del Ministero della Giustizia per attività svolta da terzi presso gli Uffici Giudiziari.

Genova, addì 20.03.2025

Per la Regione Liguria

Il Presidente della Giunta

Marco Bucci



Per la Corte d'Appello di Genova

La Presidente della Corte

Elisabetta Vidali



Per la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova

Il Procuratore Generale

Mario Pinelli

